



Istituto di Istruzione Superiore "Galilei – Di Palo"

C1 - Meccanica, Meccatronica ed Energia; C3 – Elettronica ed Elettrotecnica;
C4- Informatica e Telecomunicazioni; C7 – Sistema Moda; C9 - Costruzioni, Ambiente e Territorio.




ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE -
"GALILEI - DI PALO"-
SALERNO
Prot. 0004913 del 09/04/2024
I (Uscita)



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

CONSIGLIO DI ISTITUTO – Delib. N. 9 del 08/04/2024



TITOLO I - Disposizioni relative agli alunni

Premessa

Il presente regolamento si affianca al P.T.O.F. dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Galilei – Di Palo" di Salerno. Tutte le componenti sono state coinvolte nella scelta di regole condivise per creare un clima educativo, civile e sereno.

Art. 1 - Diritti degli studenti

Diritti della persona:

- il diritto della propria identità personale e alla riservatezza;
- il diritto alla promozione della salute;
- il diritto alla libera espressione del proprio pensiero
- il diritto di partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica.

Diritti relativi all'apprendimento:

- il diritto alla libertà e alla continuità dell'apprendimento;
- il diritto all'offerta di accoglienza, orientamento, sostegno e recupero;
- il diritto ad una prestazione didattica qualificata ed aggiornata;
- il diritto ad una valutazione corretta, trasparente e tempestiva;
- il diritto di avere informazioni sul tipo di prova e sui suoi contenuti;
- il diritto all'esercizio della progettualità;
- il diritto ad un'equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle verifiche in classe, orientandosi in linea di massima e compatibilmente con le esigenze della programmazione didattica, ad effettuare non più di una verifica scritta al giorno.

Diritti relativi alle strutture:

- il diritto ad una scuola funzionale, efficiente, accessibile, salubre e sicura;
- il diritto ad utilizzare le dotazioni scolastiche nel rispetto delle attività programmate;
- il diritto di segnalare quanto si ritiene non funzionante e di ricevere risposte nei tempi stabiliti dalle norme e dalle procedure del sistema di qualità.

Diritto al rispetto delle procedure:


- il diritto alla trasparenza delle procedure relative ai provvedimenti disciplinari;
- il diritto all'informazione.

Art. 2 – Doveri degli studenti

I doveri discendono dal rispetto dei diritti altrui e costituiscono la condizione irrinunciabile per il rispetto dei propri.

Rispetto della persona:

- rispettare gli impegni assunti con i docenti e con i compagni;
- frequentare con puntualità e regolarità le lezioni curricolari ed extracurricolari;
- rispettare i compagni, il dirigente scolastico, il personale docente e non docente della scuola;
- non discriminare alcun individuo;
- rispettare le norme di igiene e sicurezza;
- rispettare l'Istituzione Scolastica adottando un abbigliamento sobrio, decoroso, pulito e ordinato.



Facilitazione dei processi di apprendimento:

- dedicare allo studio a casa un tempo almeno pari alla metà dell'orario scolastico;
- essere attento e partecipe alle lezioni;
- seguire le interrogazioni dei compagni;
- tenere conto delle istruzioni e dei suggerimenti degli insegnanti;
- eseguire i lavori assegnati;
- riconsegnare i compiti nei tempi stabiliti.

3

Rispetto delle strutture:

- non arrecare danni a porte, banchi, cattedre, ad ogni altra suppellettile, alle strumentazioni didattiche e alle opere murarie;
- non sostare nelle aule nelle ore non di lezione;
- non sostare nei corridoi o comunque nell'istituto senza cartellino di riconoscimento;
- accedere ai laboratori, alla palestra e ad altri ambienti specifici dedicati alla didattica solo se accompagnati dai docenti e rispettarne i regolamenti;
- segnalare comportamenti vandalici e comunque che mettano a rischio la sicurezza delle persone e l'integrità delle cose e delle strutture. Devono inoltre essere rispettate le norme di sicurezza e quanto già previsto negli articoli del presente regolamento.


Art. 3 – Comportamenti sanzionabili

I comportamenti sanzionabili si suddividono in due categorie:

- Comportamenti lesivi della libertà personale;
- Comportamenti incompatibili con l'azione didattica.

*A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano alcuni **Comportamenti lesivi della libertà personale:***

- assenza strategica, individuale o collettiva, in occasione delle verifiche orali o scritte;
- mancata giustificazione delle assenze o dei ritardi;
- sosta non giustificata fuori dall'aula;
- ripetuta mancanza della dotazione personale per lo svolgimento dell'attività didattica;
- offese verbali e/o scritte alle persone e/o alle istituzioni;
- espressioni arroganti o utilizzo di un linguaggio scurrile in aula o comunque all'interno dell'istituto;
- abbigliamento indecoroso, smodato e comunque non consono all'ambiente scolastico;
- comportamenti che impediscono l'esercizio della libertà di espressione, di pensiero, di religione, di coscienza;
- atteggiamenti discriminatori verso caratteristiche individuali o etniche di compagni, personale A.T.A. e docenti;
- fumo nei locali scolastici o nelle pertinenze dell'istituto;
- violenza fisica o psicologica atta ad intimidire i compagni o a limitarne la libertà personale;
- comportamenti che mettano in pericolo l'incolumità delle persone;
- comportamenti contrari alla salvaguardia dell'igiene collettiva ed alla salubrità degli ambienti scolastici
- uscita non autorizzata dall'aula assegnata o dall'istituto durante lo svolgimento delle attività didattiche curricolari o extracurricolari.



A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano alcuni **Comportamenti incompatibili con l'azione didattica:**

- mancata esecuzione dei lavori assegnati o mancata riconsegna degli stessi nei tempi stabiliti;
- disturbo durante le attività didattiche;
- uso non autorizzato dal docente di dispositivi mobili (ad es. telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet, laptop, lettori MP3 e altri dispositivi analoghi);
- sosta non giustificata fuori dall'aula magna, sala di proiezione o qualsiasi altra aula dove si svolga attività didattica;
- azioni di danneggiamento o di degrado del patrimonio o dell'ambiente scolastico;
- comportamenti non idonei o irrispettosi della dignità dell'ambiente scolastico o delle istituzioni;
- violazione delle norme concernenti l'utilizzo degli spazi scolastici.

4


A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano alcuni **Comportamenti incompatibili con l'attività didattica a distanza:**

- arrecare disturbo alla lezione in videoconferenza tenendo acceso il microfono quando non richiesto o scollegando il docente e/o i compagni qualora gli strumenti adottati rendano possibile tale funzionalità;
- diffondere ad estranei alla classe i link di collegamento alla videoconferenza;
- Vestirsi in modo non adeguato allo svolgimento di una lezione in videoconferenza;
- Consumare cibo e/o bevande senza il consenso del docente;
- Frequentare le lezioni in collegamento da un luogo che non facilita la riflessione e la concentrazione, magari in presenza di altre persone, fatti salvi possibili impedimenti oggettivi;
- Catturare immagini o registrare videoclip delle lezioni sincrone se non autorizzati dal docente;
- Ritardare nella consegna degli elaborati richiesti dal docente;
- Non collegarsi al registro elettronico, alle piattaforme didattiche o mediante altri strumenti e modalità indicate dal docente, per verificare quali consegne siano state proposte dal docente, fatti salvi possibili impedimenti oggettivi;
- Non prendere parte alle lezioni di tipo sincrono, fatti salvi possibili impedimenti oggettivi, oppure simulare la partecipazione collegandosi, ma allontanandosi dalla postazione dopo aver disattivato la Webcam ed il microfono;
- Rifiutarsi di attivare la WebCam e/o il microfono quando espressamente richiesto dal docente;
- Smarrire ripetutamente (più di due volte) le credenziali di accesso al Registro Elettronico e/o quelle di accesso alla Piattaforma Didattica, mostrando una scarsa prepensione alla custodia scrupolosa di un bene affidato (la chiave di accesso che consente l'uso di un applicativo online).

Il mancato svolgimento delle attività didattiche a distanza da parte di uno studente non può essere sanzionato se sussistono evidenze che attestino l'impossibilità oggettiva di partecipare alle attività; tali evidenze possono essere rese anche mediante specifica dichiarazione dei genitori/tutori/affidatari sotto la propria responsabilità.

Facendo riferimento al:

- *Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (Decreto AOOGABMI prot. n. 87 del 06/08/2020);*



- *Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, allegato al D.M. 39/2020.*

a titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano alcuni **Comportamenti incompatibili con la prevenzione del rischio di contagio da COVID-19:**

5


- Mancata igienizzazione delle mani quando previsto o espressamente richiesto dal personale scolastico;
- Non rispettare il distanziamento fisico quando si è in classe o in laboratorio (ad esempio non distanziarsi di almeno un metro dagli altri, toccare gli altri, spostare le sedie dall'indicatore riportato sul pavimento, ecc).
- NON mantenere la distanza fisica dagli altri studenti quando NON si è in classe (ad esempio non distanziarsi di almeno un metro dagli altri, toccare gli altri, non mantenere la distanza fisica quando si è in attesa di entrare nei servizi igienici, oppure rifiutarsi di ritornare in classe quando la fila è satura, non rispettare la distanza fisica quando si è in attesa di entrare a scuola, non uscire dall'istituto al termine delle lezioni in modo ordinato e rispettando la distanza fisica, ecc).
- Condividere con gli altri studenti oggetti personali come: bottiglie di acqua, panini ed altre merende, dispositivi come tablet, smartphone, i-phone, personal computer portatili, strumenti di cancelleria (ad esempio penne, matite, gomme per cancellare, righelli, squadrette, temperamatite, colori, portacolori e portapenne, bianchetto, ecc), libri, ecc
- Non indossare correttamente la mascherina durante gli spostamenti in aula e fuori dall'aula e in tutti gli altri casi in cui ne sia previsto l'uso oppure si venga invitati dal personale scolastico ad indossarla.
- Non custodire la mascherina correttamente quando non viene indossata;
- Non muoversi secondo i percorsi di sicurezza predisposti;
- Durante le attività di scienze motorie e sportive, qualora verranno svolte al chiuso, NON osservare una distanza di 2 metri.
- NON attenersi a tutti i regolamenti anticovid-19 deliberati dall'istituzione scolastica.

Parimenti, è ritenuto sanzionabile l'astenersi dal collaborare con il personale scolastico nell'individuare i responsabili di comportamenti sanzionabili, quando si è nella condizione di poter contribuire in modo attivo e rilevante.

Per innescare il procedimento disciplinare, il comportamento sanzionabile deve essere annotato dal docente sul Registro di Classe, mediante una *nota disciplinare*, regolarmente sottoscritta. Le note disciplinari incidono sulla valutazione del Comportamento.

Al fine di favorire la trasparenza dell'azione sanzionatoria e per chiarire con maggiore precisione i profili di responsabilità, la procedura di applicazione di una nota disciplinare deve necessariamente prevedere i seguenti passaggi:

1. Osservato il comportamento sanzionabile, il docente anticipa verbalmente e motiva allo studente la possibile applicazione di una nota disciplinare ed invita lo studente ad esporre le proprie ragioni circa il comportamento sanzionabile;
2. Ascoltato lo studente, qualora persistano le ragioni dell'applicazione della nota disciplinare, la stessa può essere riportata sul registro e, contestualmente, lo studente viene informato dal docente;
3. In seguito all'esposizione da parte dello studente delle proprie ragioni, qualora emergessero altri profili di responsabilità disciplinare per altri studenti, il docente ripete la presente procedura anche per tali studenti.



Art. 4 – Bullismo, Cyberbullismo

Il bullismo è un comportamento aggressivo ripetuto nel tempo contro un individuo con l'intenzione di ferirlo fisicamente o moralmente. È caratterizzato da certe forme di abuso con le quali una persona tenta di esercitare un potere su un'altra persona.

È possibile distinguere tra bullismo diretto ed indiretto.

Nel bullismo diretto, il bullo attacca direttamente la vittima. Lo può fare fisicamente o verbalmente, attraverso la derisione o le minacce. Si riconoscono le seguenti forme di bullismo diretto:

- Bullismo fisico, che prevede violenza fisica sulla vittima, attraverso un contatto diretto che può esprimersi con calci, pugni e spinte.
- Bullismo verbale, che è caratterizzato dall'offendere e dal denigrare verbalmente la vittima, anche di fronte agli altri, usando nomignoli, turpiloquio e sarcasmo.
- Altre forme di bullismo diretto sono considerate il riprodurre gesti o facce offensive nei confronti della vittima, il danneggiare, sottrarre o estorcere le sue cose.

Nel bullismo indiretto (o relazionale), il bullo, tipicamente con altri gregari, non affronta direttamente la vittima, ma tende ad isolarla o a metterla in difficoltà, attraverso comportamenti premeditati e studiati. Le azioni poste in essere tendono a manipolare le relazioni tra il gruppo e la vittima. Si riconoscono le seguenti forme di bullismo indiretto:

- Diffondere calunnie e maldicenze sul conto della vittima, diffamarla, per metterla in cattiva luce agli occhi degli altri;
- Escludere la vittima da ogni coinvolgimento nelle attività di gruppo, isolandola socialmente.


Il cyberbullismo viene praticato attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare attraverso le reti sociali (i social network), i forum, le chat e le reti di messaggistica istantanea. Questi strumenti possono essere usati per mettere in cattiva luce, per diffamare e per deridere vittime che vengono prese di mira. Queste operazioni possono essere fatte mediante:

- Testi, immagini o filmati offensivi, che possono essere rivolti direttamente alla vittima, ai suoi amici della rete sociale o, indistintamente, a tutti i frequentatori della rete, al fine di ridicolizzare la vittima (cyberbullismo diretto);
- Testi, immagini o filmati diffamatori, che sono rivolti tipicamente agli amici della vittima raggiungibili sulla rete sociale, con l'intento di denigrare e calunniare la vittima (cyberbullismo indiretto).

Il cyberbullismo, sia esso diretto o indiretto, è valutato come comportamento più grave del bullismo, in quanto l'uso delle tecnologie della comunicazione amplifica a dismisura gli effetti, esponendo la vittima ad offese e diffamazioni nei confronti di una platea potenzialmente vastissima.

Il cyberstalking è un caso particolare di cyberbullismo e si configura come un insieme di comportamenti insistenti commessi nei confronti di una vittima che si manifesta in maniera diretta attraverso continue telefonate, sms, e-mail dal contenuto minaccioso. In alternativa, il cyberstalking avviene in maniera indiretta, attraverso il furto d'identità, l'alterazione, l'acquisizione illecita, la manipolazione, il trattamento illecito di dati personali, la diffusione online di immagini o recapiti della persona perseguitata, in particolare violando l'account della posta privata o del profilo sui social network e pubblicando frasi che danneggiano la reputazione della vittima.

Vittime di cyberbullismo possono essere anche uno o più componenti della famiglia del minore.



I comportamenti riconducibili al bullismo, al cyberbullismo e al cyberstalking sono configurabili come gravi mancanze disciplinari e sono specificamente sanzionati dal regolamento di istituto, essendo distinti dai singoli casi di prevaricazione e di danneggiamento nei confronti di un soggetto.

È importante sottolineare che si configura una ipotesi di bullismo qualora vi sia evidenza documentata di ripetuti comportamenti censurabili in un periodo esteso di tempo, ad opera sempre del medesimo autore, nei confronti sempre della stessa vittima. Viceversa, la mancanza disciplinare si configura come un fatto occasionale e viene sanzionata in quanto tale e non come fenomeno legato al bullismo.

In relazione al cyberbullismo, ai sensi dell'art. 1 e 5 della L. 71/2017, sono considerati gravi e perseguibili anche i singoli atti.

Art. 5 – Provvedimenti disciplinari


Le sanzioni hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Esse sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile al principio di riparazione del danno. Inoltre terranno conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano

A seconda della gravità, le sanzioni vengono applicate dai seguenti organi:

1. Docente, che dovrà tramutare eventuali mancanze dello studente in opportunità di dialogo educativo e di crescita interpersonale;
2. Dirigente scolastico;
3. Consiglio di classe, nella cui seduta risultano presenti almeno la maggioranza dei membri aventi diritto;
4. Consiglio di Istituto, nella cui seduta risultano presenti almeno la maggioranza dei membri aventi diritto.

Le sanzioni comminabili sono:

- a) ammonizione orale, privata o in classe;
- b) ammonizione scritta sul registro di classe;
- c) sospensione di un giorno, senza allontanamento dalla comunità scolastica (con obbligo di frequenza), disposta dal dirigente scolastico;
- d) esclusione dalle visite guidate, dai viaggi di istruzione, da stage e tirocini relativi all'alternanza scuola lavoro o da altre attività extracurricolari;
- e) sospensione da due a cinque giorni, senza allontanamento dalla comunità scolastica (con obbligo di frequenza);
- f) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a trenta giorni in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari o quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tali casi la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, all'alunno è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- g) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni o fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi. In tal caso



devono ricorrere situazioni di recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; inoltre deve esserci evidenza che non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

8

Nei casi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con l'alunno e i suoi genitori in modo da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano possibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato.

Se le mancanze disciplinari sono commesse durante le sessioni d'esame, le sanzioni, applicabili anche ai candidati esterni, sono inflitte dalla Commissione d'esame.

Delle sanzioni disciplinari di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) deve essere data immediata comunicazione allo studente e ai genitori.

La comunicazione alle famiglie potrà essere utilizzata per tutte le altre sanzioni nei casi in cui si renda necessaria un'azione di coinvolgimento e di appoggio dell'intervento educativo.

Art. 6 - Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare si differisce a seconda della tipologia della sanzione e della sua gravità e può essere di I, di II, di III e IV grado;

Avvio del procedimento - I comportamenti o le mancanze degli studenti che siano ritenuti sanzionabili in quanto previsti dal presente regolamento o contrari alla civile convivenza devono essere annotati sul registro di classe e segnalati al dirigente scolastico da chi li rileva o li subisce.

Procedimento e sanzioni di I grado – Il procedimento si conclude con l'ammonizione orale o con ammonizione scritta del Coordinatore di Classe o del Dirigente Scolastico. Il Coordinatore di Classe informerà la famiglia.

Procedimento e sanzioni di II grado

In caso di successiva recidiva, Il Dirigente Scolastico convoca il Coordinatore di classe e lo studente che produrrà elementi per un eventuale contraddittorio. Il Dirigente Scolastico valutati gli elementi prodotti dallo studente a sua discolpa ed esaurito il contraddittorio, a seconda della gravità del comportamento, può assegnare anche una sanzione pari alla sospensione di un giorno, senza allontanamento, dalle attività didattiche. Il Coordinatore di Classe informerà la famiglia.

Procedimento e sanzioni di III grado – Tale procedimento si applica anche nei casi in cui lo studente sia già stato oggetto di una o due sanzioni di III grado e i comportamenti per cui è stato sanzionato risultassero ulteriormente reiterati.

- a) il Dirigente Scolastico, convoca il Consiglio di Classe in tutte le sue componenti, dando contemporanea comunicazione scritta allo studente (se minorenne, ai suoi genitori) della contestazione della mancanza rilevata che conterrà l'invito a produrre elementi per un eventuale contraddittorio. Il consiglio di classe, valutati gli elementi prodotti dallo studente a sua discolpa



ed esaurito il contraddittorio, a seconda della gravità del comportamento, può irrogare fino a **cinque giorni** di allontanamento dalla comunità scolastica commutabili, a giudizio del consiglio di classe, parzialmente o totalmente in una o più attività alternative tra quelle descritte all'art 10 Tali attività potranno anche essere associate all'allontanamento dalla comunità scolastica.

- b) In caso di recidività o per altro comportamento commensurabile alla stessa gravità, con le stesse modalità di cui al punto a), il consiglio di classe potrà irrogare fino a **dieci giorni e, dopo ulteriore recidività, fino a quindici giorni** di allontanamento dalla comunità scolastica. È valutata, comunque, la possibilità della commutazione di dette sanzioni.

Procedimento e sanzioni di IV grado – tale procedimento si applica anche nei casi in cui lo studente sia già stato oggetto di tre sanzioni di III grado;

- a) il dirigente scolastico convoca il Consiglio di Istituto, dando contemporanea comunicazione scritta allo studente (se minorenni, ai suoi genitori) della contestazione della mancanza rilevata che conterrà l'invito a produrre elementi per un eventuale contraddittorio. Il consiglio di classe, valutati gli elementi prodotti dallo studente a sua discolpa ed esaurito il contraddittorio, redige apposito verbale che trasmette al presidente del consiglio di istituto che provvede ad irrogare la sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da **sedici a venti giorni compresi**.
- b) In caso di recidività o per altro comportamento commensurabile alla stessa gravità, con le stesse modalità di cui al punto a), il consiglio di istituto potrà irrogare sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da ventuno a **trenta giorni**.
- c) Per ulteriori reiterazioni il Consiglio di Istituto potrà allontanare lo studente dalla comunità scolastica fino al **termine delle lezioni** o **fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale** o **non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi**. L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
 - i. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
 - ii. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art. 7 - Mancanze disciplinari, procedimenti disciplinari e relative sanzioni

Le seguenti tabelle classificano i comportamenti che costituiscono mancanze disciplinari e li correlano ai procedimenti disciplinari, alle relative sanzioni e agli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni stesse.

Classificazione della Mancanza disciplinare	Descrizione della Mancanza disciplinare	Procedimento disciplinare e Sanzione disciplinare	Organo competente
1.1	Comportamento che turba il regolare andamento delle lezioni	Procedimento di I grado	Coordinatore di



1.2	Frequenza irregolare	<p>Sanzioni di I grado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione Orale - Ammonizione Scritta 	<p>Classe oppure Dirigente Scolastico</p>
1.3	Ritardi reiterati		
1.4	Assenze ingiustificate – assenze di massa		
1.5	Inadeguato assolvimento degli impegni di studio		
1.6	Ripetuta mancanza della dotazione personale per lo svolgimento dell'attività didattica;		
1.7	Sosta non giustificata fuori dall'aula		
1.8	Uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi mobili quando non autorizzato dal docente per finalità didattiche o inclusive.		
1.9	Comportamento irrispettoso (indelicato, scortese, sconveniente) nei confronti dei compagni, del personale docente o non docente.		
1.10	Indossare un abbigliamento indecoroso, smodato e comunque non consono all'ambiente scolastico.		
1.11	Astenersi dal collaborare con il personale scolastico per individuare i responsabili di mancanze disciplinari, quando si è nella condizione di contribuire in modo attivo e rilevante.		

10

Classificazione della Mancanza disciplinare	Descrizione della Mancanza disciplinare	Procedimento disciplinare e Sanzione disciplinare	Organo competente
2.1	Scarsa cura degli ambienti scolastici (imbrattamento di pareti, banchi etc).	Procedimento di II grado	Dirigente Scolastico
2.2	Inosservanza dell'uso e della fruizione dei laboratori e/o delle aule speciali	<p>Sanzioni di II grado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione scritta; - Sospensione di un giorno senza allontanamento dalla comunità scolastica. 	
2.3	Inosservanza di disposizioni organizzative e/o di sicurezza, tra cui le norme anticovid-19		
2.4	Mancanza di rispetto all'identità culturale, religiosa,		



	etnica di un componente della comunità scolastica.		
2.5	Casi di bullismo indiretto (bullismo relazionale).		
2.6	Prima Recidiva delle mancanze connesse ai procedimenti di primo grado (Ossia seconda mancanza del tipo 1.X)		

Classificazione della Mancanza disciplinare	Descrizione della Mancanza disciplinare	Procedimento disciplinare e Sanzione disciplinare	Organo competente
3.1	Furti perpetrati all'interno dell'edificio o nelle immediate vicinanze ai danni dei compagni e/o di membri della comunità scolastica	Procedimento di III grado	Consiglio di Classe composto da tutte le sue componenti
3.2	Danneggiamenti alle attrezzature o ai sussidi didattici o al patrimonio della scuola	Sanzioni di III grado: - esclusione dalle visite guidate, dai viaggi di istruzione, da stage e tirocini relativi all'alternanza scuola lavoro o da altre attività	
3.3	Uso improprio di dispositivi per la riproduzione di suoni e/o immagini lesivo dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte e in particolare della loro immagine e dignità	extracurricolari; - sospensione da due a cinque giorni, senza allontanamento dalla comunità scolastica (con obbligo di frequenza);	
3.4	Diffusione non autorizzata di immagini o registrazioni audio e/o video mediante mms o la messa on line su blog, siti web, social network o simili.	- Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo pari o inferiore ai 15 giorni.	
3.5	Azioni di danneggiamento o di degrado del patrimonio o dell'ambiente scolastico		
3.6	Uscita non autorizzata dall'aula assegnata o dall'istituto		
3.7	fumo nei locali scolastici o nelle pertinenze dell'Istituto		
3.8	Casi di bullismo diretto.		
3.9	Casi di cyberbullismo o di cyberstalking		
3.10	Comportamento ingiurioso, oltraggioso, offensivo nei confronti dei compagni, del personale docente o non		



	docente		
3.11	Quinta Recidiva delle mancanze connesse ai procedimenti di primo e/o secondo grado (Ossia quinta mancanza del tipo 1.X e/o 2.X)		

12

Classificazione della Mancanza disciplinare	Descrizione della Mancanza disciplinare	Procedimento disciplinare e Sanzione disciplinare	Organo competente
4.1	Comportamento di grave violenza e/o aggressività: violenza privata, minaccia, percosse, reati di natura sessuale etc.	Procedimento di IV grado	Consiglio di Istituto
4.2	Reati o comportamenti che costituiscano grave pericolo per l'incolumità delle persone	Sanzioni di IV grado: Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo dai 16 ai 30 giorni oppure	
4.3	Terza Recidiva delle mancanze connesse ai procedimenti di terzo grado (Ossia quarta mancanza del tipo 3.X)	Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni o fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi	

Le mancanze disciplinari hanno luogo anche durante le visite guidate, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e gli stage e i tirocini dell'Alternanza Scuola Lavoro. Tali attività didattiche sono considerate parte integrante della vita scolastica. Inoltre le mancanze disciplinari si verificano, con le dovuta contestualizzazione, anche nell'ambito della Didattica a Distanza.

I comportamenti che si verificano fuori della scuola sono sanzionabili, purché il responsabile abbia agito nella sua qualità di alunno e/o le mancanze siano di tale gravità da avere una rilevante ripercussione nell'ambiente scolastico.

Art. 8 – Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.



Art. 9 – Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia ha durata annuale ed è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Esso è composto da:

- due docenti;
- un genitore;
- uno studente.

13

I membri dell'Organo di Garanzia sono designati dal Consiglio d'Istituto. Per ogni componente sono nominati altrettanti membri supplenti, i quali partecipano alle riunioni in caso di impedimento del membro effettivo o quando lo stesso abbia contribuito all'irrogazione della sanzione, o ne sia destinatario o suo genitore.

Per la validità delle riunioni dell'Organo di Garanzia è necessaria la presenza dei due terzi dei membri. L'Organo di Garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico con preavviso scritto di almeno tre giorni.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia devono essere assunte entro dieci giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente in occasione dell'insediamento dell'Organo.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

È compito del Dirigente Scolastico acquisire agli atti tutti i documenti della fase istruttorio/ testimoniale, al fine di porre in condizione l'Organo di Garanzia di pervenire a decisioni eque e motivate.

Le riunioni dell'Organo di Garanzia si svolgono alla presenza dei soli membri.

Durante le riunioni possono essere ascoltate le persone coinvolte nel procedimento, o altri soggetti.

La pubblicità e l'accesso agli atti sono garantiti dalla legge 241/1990 e successive modificazioni.

I verbali delle sedute dovranno contenere il solo esito numerico della votazione per assicurare la più completa libertà. Tutti i membri sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.


L'Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 10 – Attività alternative

Lo studente è sempre ammesso a convertire la sanzione in attività utili alla comunità scolastica.

Sono previste, a titolo puramente esemplificativo, le seguenti sanzioni alternative da svolgersi in orario extrascolastico:

- cura del verde;
- attività relative alla biblioteca;
- pulizia degli ambienti scolastici, in particolare dei banchi;
- studio delle potenziali conseguenze, civili e penali, di comportamenti violenti ed intimidatori;
- stesura di un ipotetico piano di sicurezza per salvaguardare l'incolumità delle persone che frequentano l'edificio scolastico, individuando le potenziali fonti di rischio;
- preparazione di un argomento da relazionare alla classe;
- svolgimento di un tema, riccamente argomentato, sul significato della regola violata;
- svolgimento di ricerche che approfondiscono il valore della libertà violata;
- preparazione di lavori di approfondimento che abbiano ad oggetto le caratteristiche individuali offese con il proprio comportamento;



- preparazione di domande di autoverifica o di test e quesiti da sottoporre alla classe.

Costituiscono sanzioni alternative, anch'esse a titolo puramente esemplificativo, da svolgersi in orario scolastico:

- impegno nelle attività di supporto al funzionamento dell'Istituto;
- relazione alla classe sui temi, le ricerche, i lavori di approfondimento svolti.

La sanzione alternativa è determinata dallo stesso organo che irroga la sanzione. È fatta salva la possibilità per il docente, per il dirigente scolastico, per l'Organo Collegiale di Disciplina e per il Consiglio di classe di escogitare interventi educativi personalizzati, esplicitando le strategie, gli strumenti adottati al fine di educare l'allievo ad un'auto-valutazione dei propri comportamenti.

Art. 11 – Orario delle lezioni

L'orario delle lezioni è formulato in rispondenza alle previsioni del P.O.F.

L'ingresso a scuola è segnalato dal primo suono del campanello e precede di 5 minuti l'inizio delle lezioni; gli alunni devono entrare in classe entro l'orario di inizio delle lezioni, segnalato dal secondo suono del campanello.

In caso d'assenza di docenti per i quali la scuola è nell'impossibilità di procedere alle sostituzioni, sono effettuate le più opportune modifiche all'orario, quali l'ingresso ritardato della classe a scuola o l'uscita da scuola anticipata. Poiché talora tali esigenze sono improvvise e non prevedibili, le uscite anticipate entro i limiti di un'ora di lezione, connesse a tali esigenze, sono attuate senza preavviso. In caso di altri adattamenti d'orario le famiglie sono informate in anticipo tramite i loro figli.


Art. 12 – Ritardi – Uscite Anticipate – Assenze

Sono consentiti ritardi solo se dovuti a casi eccezionali; altrettanto dicasi delle uscite anticipate. Gli alunni pendolari che hanno difficoltà a rispettare l'orario delle lezioni perché domiciliati in zone limitrofe e/o non sufficientemente servite dai mezzi pubblici, possono essere autorizzati per tutto l'anno scolastico (o soltanto temporaneamente in relazione alle esigenze) all'ingresso in deroga rispetto alle disposizioni, presentando apposita domanda al Dirigente Scolastico.

Nel caso di ripetuto ritardo ingiustificato il genitore dovrà accompagnare personalmente a scuola il proprio figlio per giustificarne il comportamento. La mancata giustificazione costituisce comportamento sanzionabile, ai sensi dell'art.3 e la sanzione sarà via via maggiore influenzando sul voto di condotta.

I permessi di uscita anticipata, non superiori a due ore, sono concessi su richiesta scritta dei genitori sul libretto delle giustificiche. Gli alunni devono consegnare le richieste agli ausiliari del piano prima dell'inizio delle lezioni. I libretti sono riconsegnati in classe. Non è consentito agli alunni recarsi in presidenza o vicepresidenza per questo motivo. Il numero dei permessi non dovrà superare uno per ogni mese. In caso di assenza, il genitore o chi esercita la patria potestà, firmatario del libretto, deve giustificare, evitando di far venire a scuola lo studente sfornito di giustificazione scritta.

Per le assenze superiori ai cinque giorni dovute a motivi di salute, la giustificazione deve essere corredata da certificazione medica, attestante l'idoneità alla frequenza. Lo studente deve presentare la giustificazione nel giorno del rientro. La mancata presentazione della giustificazione costituisce comportamento sanzionabile, ai sensi dell'art.3 e comporterà la convocazione del genitore. Le assenze superiori a cinque giorni non dovute a infermità devono essere giustificate personalmente dai genitori. Per le assenze collettive, gli studenti devono esibire, comunque, il tagliando del libretto sottoscritto dai genitori, sapendo che esso non avrà validità di giustificazione, ma varrà soltanto come attestazione alla scuola del fatto che le famiglie ne sono informate.



Gli alunni maggiorenni devono documentare le motivazioni delle assenze, che, altrimenti, saranno ritenute ingiustificate.

Le assenze, a qualsiasi titolo sviluppate, costituiscono uno degli elementi che concorrono alla valutazione dello studente; le assenze collettive costituiscono elemento negativo in sede di valutazione finale, mentre la frequenza continua e la partecipazione alla vita attiva della scuola sono elementi positivi concorrenti alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale (per gli alunni del triennio anche alla maturazione del credito scolastico).

15

Art. 13 - Norme sul comportamento da tenere durante le attività scolastiche

Gli studenti devono osservare le seguenti norme di comportamento generali:

1. mantenere sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei compagni e di chiunque sia presente;
2. in attesa del Docente e/o durante il cambio di Docente tra le varie ore di lezione, gli studenti dovranno stare in classe, mantenendo un comportamento corretto;
3. usare un tono ed un volume di voce consono ad un ambiente scolastico e tale da non disturbare i colleghi delle aule adiacenti;
4. rispettare gli orari e le eventuali prescrizioni relative alle uscite brevi preventivamente autorizzate dal Docente presente in aula;
5. al fine di evitare una presenza eccessiva di studenti fuori dalle aule durante le ore di lezione, le uscite brevi dall'aula riguarderanno un solo studente alla volta e dovranno essere preventivamente autorizzate dal docente;
6. usare con rispetto gli arredi e le attrezzature presenti nei locali;
7. mantenere pulito ed in buono stato d'uso il proprio banco.

Inoltre, esistono norme di comportamento particolari, secondo quanto specificato di seguito:


1. modalità di utilizzo di strumentazione e luoghi specifici e altre norme particolari sono affisse nei luoghi interessati, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle.
2. dette norme particolari sono predisposte dai responsabili dei laboratori, aule e locali ed allegati al presente regolamento.

TITOLO II – Disposizioni relative al funzionamento ed all'impiego di dispositivi, attrezzature, infrastrutture e strutture scolastiche

Premessa

Per funzionamento e l'impiego delle strutture scolastiche di seguito elencate, sono pienamente valide le norme di disciplina generali integrate dalle specifiche dei regolamenti di ciascuna delle strutture indicate:

- aula magna;
- aule didattiche e aule speciali;
- laboratori scientifici, tecnologici e didattici;
- segreteria;
- servizi igienici;
- cortile e spazi interni;
- palestra e campi sportivi.



CAPO I – Laboratori

Art. 1 – Utilizzo dei Laboratori

1) L'utilizzazione a scopi didattici dei laboratori è riservata a tutte le classi guidate dai relativi docenti, previa programmazione delle attività didattiche all'inizio dell' a.s., secondo le seguenti priorità:

16

- a. classi per le quali l'utilizzo del laboratorio è espressamente previsto dai piani di lavoro delle materie;
- b. classi per le quali i piani di lavoro non prevedano in maniera esplicita l'uso del laboratorio;
- c. gruppi di studenti per approfondimenti o ricerche inerenti a discipline del proprio piano di studi, accompagnati dall'insegnante specifico.

2) Qualunque utilizzo diverso da quello indicato al punto precedente dovrà essere concordato ed autorizzato dal responsabile del laboratorio, limitatamente alle disponibilità del laboratorio stesso e del personale.

Art. 2 – Divieti di carattere generale

1) È vietato portare le classi in laboratorio durante le ore di sostituzione, tranne nel caso in cui si tratti di classe del docente e la materia preveda l'uso del laboratorio come attività didattica.

2) È severamente vietato entrare nel laboratorio senza la presenza dell'insegnante.

3) L'uso dei laboratori è vietato per scopi personali. Viene garantito ai docenti l'ingresso nei laboratori per funzioni legate alla docenza.

4) Ogni inadempienza delle presenti norme comporta, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, l'adozione di provvedimenti disciplinari, la sospensione temporanea o definitiva dell'accesso all'aula, oltre all'assunzione delle responsabilità civili e penali connesse alle proprie azioni.

5) E' fatto assoluto divieto di consumare cibi o bevande all'interno del laboratorio.

Art. 3 – Deposito degli zaini negli spazi assegnati

1) Non è possibile in nessun caso depositare zaini, indumenti o effetti personali ingombranti sui banchi di lavoro; gli effetti personali devono essere lasciati negli spazi assegnati. L'Assistente Tecnico e/o il Responsabile di Laboratorio devono individuare lo spazio in cui depositare gli zaini che deve essere distante dalle postazioni di lavoro.


Art. 4 – Istituzione del registro e obbligo di compilazione

1) È istituito un registro delle annotazioni, tenuto nel laboratorio, nel quale chiunque faccia uso del medesimo deve inserire: data ed ora di ingresso ed uscita, classe e tipo di lavoro svolto.

2) Sul registro di laboratorio occorre riportare anche eventuali anomalie, irregolarità, danni o ammanchi riscontrati nella strumentazione. In tal caso si provvede ad informarne contestualmente l'Assistente Tecnico di Laboratorio e/o il Responsabile di Laboratorio.

Art. 5 – Ingresso in laboratorio ed operazioni propedeutiche alla lezione

1) Al momento dell'ingresso in laboratorio, il docente si accerta che gli studenti collochino i loro zaini in uno spazio appositamente designato. Gli studenti possono estrarre dagli zaini



le sole attrezzature di cancelleria necessarie per lo svolgimento della lezione. In ogni caso non possono estrarre dallo zaino oggetti voluminosi, borse o contenitori.

2) Subito dopo la sistemazione degli zaini, il docente assegna le postazioni di lavoro ai singoli allievi. Inoltre, il docente deve registrare tali disposizioni sull'apposito modulo presente in laboratorio. Può essere opportuno assegnare le postazioni in via permanente agli alunni per l'intero anno scolastico. In tal modo, il docente deve controllare che gli studenti si posizionino nelle postazioni loro assegnate in via permanente. Tuttavia, il modulo delle disposizioni deve essere compilato ogniqualvolta sono necessarie variazioni della disposizione degli alunni.

17

3) È compito del docente verificare, a inizio lezione, il perfetto funzionamento delle attrezzature del laboratorio. In caso di eventuali anomalie, irregolarità, danni e/o ammanchi, riscontrati ad inizio lezione, il docente deve subito annotarlo sul registro e farlo presente tempestivamente e senza indugio all'Assistente Tecnico di Laboratorio e/o al Responsabile di Laboratorio. Solo la segnalazione fatta all'inizio della lezione solleva la classe da eventuali responsabilità e permette di attribuire queste ultime alla classe che ha utilizzato il laboratorio nell'ora precedente. In tal caso la classe che ha utilizzato il laboratorio nell'ora precedente dovrà farsi carico di eventuali risarcimenti che si rendessero necessari. Viceversa, segnalazioni fatte durante la lezione non sollevano la classe che utilizza il laboratorio dalla responsabilità di risarcire danni o ammanchi.

Art. 6 – Comportamento durante la lezione

1) Lo studente, una volta assegnatagli la postazione di lavoro all'inizio della lezione, collaborerà nel controllare che la propria postazione sia funzionante e segnalerà tempestivamente eventuali danneggiamenti o anomalie.

2) Durante l'intera lezione, spetta al docente vigilare sull'operato degli studenti. Egli si accerterà che gli studenti non arrechino danni ai dispositivi o alle strutture e che non vengano sottratti beni al laboratorio.

3) Eventuali anomalie, irregolarità, danni o ammanchi riscontrati durante la lezione vanno annotati sul registro del laboratorio. Inoltre vanno avvisati l'Assistente Tecnico di Laboratorio e/o il Responsabile di Laboratorio. I responsabili di eventuali danni o ammanchi dovranno farsi carico dei risarcimenti. Qualora non sia possibile individuare un responsabile, anche per via della mancata collaborazione degli studenti, l'intera classe dovrà farsi carico del risarcimento.

4) Ai comportamenti scorretti e sanzionabili, adottati in laboratorio, sono applicabili le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Istituto.

5) Chiunque usi le apparecchiature ne è responsabile e deve avere cura di esse, non apportandovi modifiche di propria iniziativa e segnalando immediatamente al docente (nel caso degli alunni) qualsiasi difetto o inconveniente rilevato.

6) In nessun caso e per nessun motivo gli alunni possono essere lasciati soli nei laboratori. Qualora il docente che accompagna la classe debba temporaneamente assentarsi dal laboratorio, lo stesso dovrà assicurarsi che la sorveglianza degli alunni sia svolta da altro personale docente, tecnico o ausiliario.



Art. 7 – Conclusione della lezione ed operazioni conclusive

1) Dopo l'utilizzo di una stazione di lavoro, la stessa deve essere lasciata in ordine. Per evitare disagi alle classi delle ore successive, il locale (pavimento, sedie, banchi...) deve essere lasciato pulito e in ordine. Il lavoro sarà sospeso almeno 5 minuti prima del termine della lezione per consentire agli alunni di riordinare la propria postazione di lavoro.

18

2) Al termine della lezione, il docente dovrà controllare il regolare spegnimento delle apparecchiature e l'integrità delle postazioni. Solo dopo aver controllato che non sussistano anomalie, danni o ammanchi, il docente consentirà all'allievo di recuperare i suoi effetti personali e lo zaino depositato nell'apposito spazio. Una volta recuperato il proprio zaino, lo studente non può più avvicinarsi alle postazioni, ma attenderà di raggiungere con il docente la propria aula o l'uscita dell'istituto (nel caso in cui si concludano le lezioni).

Art. 8 – Rinvio a norme specifiche

1) Le norme generali sui laboratori, contenute nel presente regolamento, possono essere integrate da norme specifiche dei singoli laboratori.

CAPO II – Altri ambienti, strutture, infrastrutture e dispositivi

Art. 1 - Palestra e Campi Sportivi

Durante l'orario scolastico non è consentito l'utilizzo delle palestre da parte di enti o istituzioni diverse.

Durante l'orario scolastico l'accesso alla palestra e ai campi sportivi deve essere sempre preceduto e regolato dal docente

Durante l'orario scolastico è vietato agli estranei alla scuola l'ingresso alla palestra. Non sono considerati estranei gli esperti per le attività previste dal POF e i familiari degli alunni frequentanti.

Tutti coloro che usufruiscono della palestra devono utilizzare un consono abbigliamento sportivo. In ogni caso è vietato l'accesso alla palestra con calzature o altre attrezzature che possano danneggiare il fondo dei campi.

Durante le ore di Scienze Motorie e Sportive agli alunni non è consentito:


- Utilizzare la palestra e i suoi attrezzi in assenza dell'insegnante;
- Usare gli attrezzi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri;
- Allontanarsi dalla palestra senza l'autorizzazione del docente;
- Stazionare negli spogliatoi;
- Consumare cibi in palestra o negli spogliatoi.

Art. 2 – Servizi Igienici

I servizi igienici disponibili per gli studenti sono localizzati su ciascun piano.

Nei servizi igienici si deve tenere un comportamento rispettoso delle norme d'igiene e di buona educazione, in particolare:

- è vietato fumare
- è vietato sporcare i muri, i pavimenti e le suppellettili
- è obbligatorio lasciare puliti i servizi così come si desidera trovarli;
- Coloro i quali dovessero arrecare danni saranno obbligati al risarcimento delle spese.



Art. 3 – Cortile e spazi

Questi spazi rendono più vivibile la nostra scuola e sono perciò affidati alla manutenzione degli operatori addetti e, soprattutto, al buon senso di chi li frequenta.

Il parcheggio è riservato al personale dell'Istituto. Gli studenti possono parcheggiare ciclomotori a due ruote, negli spazi delimitati e nel rispetto degli orari fissati.

L'uso dell'ascensore è riservato al personale della scuola, docenti ed ATA e agli studenti infortunati o con disabilità.

19

Art. 4 - Utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi mobili

È fatto divieto a chiunque di utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi mobili (ad es. palmari, smartphone, tablet, laptop, lettori MP3, iPod, iPad, notebook, fotocamera, videocamera e altri dispositivi analoghi) durante le attività didattiche, se l'uso di questi dispositivi non è espressamente autorizzato dal docente per le sole finalità didattiche oppure se gli stessi sono uno strumento necessario all'alunno per seguire con profitto le attività didattiche (ad esempio alunni diversabili o con DSA).

Qualora gli studenti avessero necessità di comunicare con i familiari, previa autorizzazione del docente presente in classe, potranno recarsi in segreteria dove potranno usufruire del centralino della scuola.

È altresì autorizzato l'utilizzo di dispositivi elettronici (come ad esempio lo smartphone o analoghi) quando gli stessi diventano uno strumento medico che permetta la frequenza a scuola dell'alunno e la sua inclusione. A titolo esemplificativo si cita l'utilizzo dello smartphone collegato ad una App per monitorare il tasso glicemico degli alunni affetti da diabete.

Tranne per i casi sopra elencati, gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi, giammai sul banco né tra le mani.

Ne consegue che sono vietate audio-video-riprese di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile. Eventuali fotografie o audio-video-riprese, fatte senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.

TITOLO III – Assemblee Studentesche

Art. 1 - Assemblea di Classe

L'Assemblea di classe viene autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato a seguito di richiesta presentata almeno cinque giorni prima della data prevista.

Gli alunni dovranno redigere il verbale rispettando i punti all'ordine del giorno e consegnarlo al Dirigente Scolastico.


Durante le assemblee di classe gli studenti non possono allontanarsi dall'aula. Il docente dell'ora, tenuto alla vigilanza, rimane nelle immediate vicinanze della classe ovvero, qualora ne ravvisi la necessità, può restare nell'aula.

Art. 2 - Assemblea di Istituto

Le assemblee di istituto rappresentano un'occasione di crescita democratica e culturale; pertanto, gli studenti debbono parteciparvi in modo attivo e disciplinato.

Il Dirigente Scolastico consente lo svolgimento di un'assemblea al mese, per la durata massima dell'orario di lezione.

Alle assemblee d'istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da



inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.

Su richiesta degli studenti le assemblee d'istituto possono essere utilizzate per lavori di gruppo, seminari, visite tecniche ed altre attività precedentemente programmate.

L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della metà più uno del Comitato Studentesco o del 10% degli studenti iscritti.

L'Assemblea di Istituto non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana ed ha luogo in Aula Magna o in altro locale interno alla scuola, scelto sulla base dell'effettivo numero dei partecipanti.

20

TITOLO IV – Altre Norme e Disposizioni Finali

Art. 1 - Scolarizzazione all'estero

Gli studenti che intendono effettuare di periodi di scolarizzazione all'estero hanno l'obbligo di chiedere il parere a consigli di classe.

Il consiglio di classe concede il nullaosta dopo aver valutato le competenze acquisite dagli studenti richiedenti e la partecipazione alla vita della scuola; in nessun caso può essere concesso nullaosta per gli studenti che hanno debiti formativi scolastici non risolti;

Lo studente richiedente deve indicare la tipologia di scuola estera che intende frequentare e deve allegare il piano di studi della medesima scuola, il consiglio di classe delibera le materie che lo studente deve integrare al suo rientro e i docenti delle discipline interessate forniscono allo studente in partenza un piano di lavoro individuale sul quale al suo rientro sarà valutato.

Il Consiglio di Classe, qualora lo studente, al suo rientro, avesse un'apposita documentazione rilasciata dalla scuola ospitante, apprezza il tutto, convalida il certificato di valutazione esibito e determina le modalità di integrazione delle materie non effettuate nella scuola estera.

Nessun onere può essere richiesto a carico della scuola per le esperienze di scolarizzazione; è compito delle famiglie affrontare e risolvere tutte le questioni organizzative ed economiche connesse all'esperienza oggetto del presente articolo.

Eventuali altre forme di scolarizzazione saranno valutate dagli Organi Collegiali competenti.

Art. 2 – Pubblicità e diffusione del Regolamento

Il presente regolamento:

- viene pubblicato sul Sito Web di Istituto in una specifica sezione e nell'albo online;
- viene inviato alle famiglie dei nuovi iscritti via e-mail.

I docenti sono invitati ad organizzare momenti di riflessione e di condivisione del Regolamento in classe, in ogni occasione ritenuta idonea.

Art. 3 – Validità del Regolamento

Il presente regolamento ha carattere permanente; esso può essere integrato e/o modificato da opportune delibere del Collegio dei Docenti e/o del Consiglio di Istituto, ogniqualvolta se ne rilevi la necessità.

Art 4 – Rinvio

Per quanto non stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente.